

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA REGIONE ABRUZZO E SOCIETA'/DITTA.....

Il giorno ... del mese di ... dell'anno ... a Pescara presso la sede della Regione Abruzzo in V.le Bovio, 425 sono presenti:

- la Regione Abruzzo, C.F. 80003170661 (di seguito anche solo la "Regione") Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, in persona del Direttore p.t., giusta D.G.R. n.... del...;

- la Società/ditta, con sede legale in ... P.Iva..... in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra....., C.F. individuato/a dal seguente documento di identità in corso di validità;

le quali, di seguito e per semplicità, sono denominate anche "Parti".

PREMESSO che

- con i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei trasporti;
- la Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale;
- oltre a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità di cui all'art. 5, all'erogazione di contributi di esercizio a favore delle ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
- la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 che fonda il sistema contributivo dei servizi di trasporto pubblico locale sul sistema dei costi standard e su erogazioni in acconti e successivi conguagli a saldo, ma non ha quantificato il costo standard consuntivo sulla scorta del quale sarebbe stato possibile pervenire ad una determinazione univoca dei conguagli a saldo;
- fino all'esercizio 2003 quanto dovuto alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di Trasporto pubblico locale in concessione è stato corrisposto dalla Regione Abruzzo, a mezzo di acconti e di successivi saldi, determinati questi ultimi con appositi accordi transattivi;
- medio tempore sono intervenute disposizioni normative nazionali e regionali (L./n. 47/04, L. n. 58/05, L. n. 296/06 e Accordo 30/04/2009, L.R. n. 143/99, L.R. n. 44/05) che hanno inciso sul sistema di contribuzione del trasporto pubblico regionale;



- la Regione Abruzzo comunque non si è dotata di un regolamento che, partendo dalla individuazione del costo standard consuntivo, consentisse di quantificare i conguagli a saldo tenendo anche conto della intervenute precitate norme;
- a partire dal 2004 la Regione Abruzzo ha corrisposto gli acconti, ma risultano ancora da definire i rapporti attinenti la determinazione dei saldi a conguaglio;
- alcuni concessionari, nel vedersi corrispondere gli acconti e le altre spettanze derivanti dalle precitate leggi, ma non i conguagli a saldo, hanno adito le vie giudiziarie;
- nelle cause finora giunte a sentenza la Regione Abruzzo è stata condannata per inadempienza, con gravissime conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali, avendo il Tribunale civile di L'Aquila riconosciuto alle parti attrici somme ingenti sia come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno, oltre a spese legali (periodo 2004/2007 circa € 11mln di sola sorte capitale per n. 5 aziende; periodo 2004/2008 circa € 2,2mln di sola sorte capitale per n. 3 aziende);
- le decisioni di primo grado fondano i dispositivi su perizie rese dai Consulenti Tecnici d'Ufficio altamente penalizzanti per questa Amministrazione;
- la Regione ha impugnato dette sentenze di primo grado ritenendo le ragioni poste a suffragio delle stesse viziate da errori metodologici e di calcolo, nonchè basate su metodologie tra loro differenti e contrastanti;
- le suindicate cause sono tuttora sub iudice dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila;

DATO ATTO che

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rappresentato, al fine di evitare ulteriori gravosi contenziosi con le aziende di Tpl che non hanno agito in giudizio, la necessità che la vicenda venga risolta con l'adozione di tutti i provvedimenti idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- si è ritenuto pertanto necessario dotarsi di un meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- per la finalità di che trattasi, sono stati individuati i criteri per la definizione dei saldi a conguaglio, di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, con Deliberazione di G.R. n. 247 in data 09.05.2017 cui è seguita la L.R. n. 38 del 27.07.2017;
- detti criteri consentono di ricondurre a sistema l'intero panorama normativo adeguandone il contenuto anche alle sopravvenute disposizioni di origine comunitaria incidenti sulla materia, ivi comprendendo le ingenti erogazioni effettuate alle aziende a copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri (per circa € 140mln dal 2004 al 2014 su base regionale);

CONSIDERATO che

- applicando i criteri di cui alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 ed alla L.R. n. 38 del 27.07.2017 sono stati predisposti i conteggi per i ripetuti conguagli a saldo dal 2004 al 2014 e, sulla base di questi, si è pervenuti ad un importo da corrispondere alla



- Società/Ditta....., che non ha agito in giudizio, pari a € ...=, importo determinato al netto di interessi e rivalutazione;
- contemperando il dato ottenuto con le particolari situazioni risultanti dai bilanci aziendali riclassificati per il servizio contribuito, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Avvocatura distrettuale, è stato possibile ipotizzare la corresponsione in favore della Società/Ditta.... a titolo di transazione, di un importo pari a complessivi €=, con notevole vantaggio di spesa in favore dell'Ente (poiché la parte ha rinunciato alla maggior somma dovuta a titolo di sorte capitale e/o alle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione);
 - per l'importo di € ...= è stato sottoscritto con la Società/Ditta un accordo preliminare finalizzato alla sottoscrizione di successiva transazione, come da verbale del allegato alla presente;
 - con D.G.R. n.... del ... è stato approvato lo schema della presente transazione dando atto che
 1. alla copertura finanziaria della medesima si provvede mediante:
 - per l'anno 2017 la reiscrizione, nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del Tpl di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01;
 - per gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01;
 2. la reiscrizione relativa all'annualità 2017 è subordinata all'avvenuta approvazione del Rendiconto 2016;
 - con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, come sopra generalizzate, rinunciano, in via transattiva, ad ogni contestazione, pretesa, diritto ed azione relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

VISTA la D.G.R. n. 247 del 9 maggio 2017;

VISTA la L.R. n. 38 del 27.07.2017;

VISTA la D.G. R. n. ... del...

VISTO il Verbale di intesa sottoscritto dalle Parti in data ...

VISTO l'art. 1965, comma 1, c.c.;

VISTO l' art. 23 della L.R. n. 77/99 della Regione Abruzzo.

Tanto premesso si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della transazione.

Articolo 2

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, come sopra generalizzate, rinunciano, in via



transattiva, ad ogni contestazione, pretesa, diritto ed azione relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

2.2. La Regione Abruzzo, dato atto del vantaggio economico scaturente dalla sottoscrizione del presente atto, come in premessa esplicitato, si impegna a corrispondere in favore della Società/Ditta, che accetta, a titolo di transazione, la somma omnicomprensiva di € ... (.../..), a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dai rapporti di cui in premessa.

2.3. La Regione Abruzzo dichiara che la somma di cui al punto 2.2 sarà erogata con le seguenti modalità:

- la prima rata pari a € ... entro l'esercizio 2017
- la seconda rata pari a € ... entro l'esercizio 2018;
- la terza rata pari a € ... entro l'esercizio 2019.

2.4 Le scadenze di cui al precedente punto 2.3 sono subordinate all'approvazione del rendiconto 2016 come previsto dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017;

Art. 3

3. La Società /Ditta ... accetta il pagamento della somma di cui al secondo comma dell'art. 2, con le modalità descritte ai punti 2.3 e 2.4, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, causa o ragione, relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

Art. 4

4 Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto negli articoli che precedono, sono soddisfatti diritti, pretese o pendenze comunque relativi ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014, e pertanto confermano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo il presente accordo natura di transazione.

Per la Regione Abruzzo _____

Per la Società/Ditta _____



Luogo e data _____